

COMUNE DI VICENZA
ATTO DI CONCESSIONE



In Vicenza, nella Residenza comunale, addì

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Verza dott. Gabriele nato a Padova il 19 gennaio 1968, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. 33 del 13 gennaio 2022

E

L'Associazione Pro Loco Postumia (codice fiscale 95097320246), con sede a Vicenza, rappresentata dal signor Gumiero Lorenzo (codice fiscale GMRLNZ48R25L840K) nato a Vicenza il 25 ottobre 1948, residente a Vicenza in Via G. Cassetti n.9, in qualità di Presidente

Premesso

- che con atto PGN 129258 del 13 ottobre 2016 sono stati concessi in uso all'Associazione Pro Loco Postumia (codice fiscale 95097320246) locali al piano terra dell'edificio sito a Vicenza in Via Mainardi n.14, individuato catastalmente al foglio 79 mappale 571, per complessivi mq 179 in uso esclusivo da adibirsi a sede della concessionaria e altri locali in uso promiscuo (servizi igienici e salone) con l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza – Gruppo Anconetta;

- che con determinazione n.89 del 22 gennaio 2020 la scadenza dell'atto di concessione PGN 129258 del 13 ottobre 2016 è stata prorogata al 30 settembre 2021;

Lorenzo Gumiero

Gumiero

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0013168/2022 del 27/01/2022

- che l'atto PGN 129258 del 13 ottobre 2016 prevede espressamente la possibilità di rinnovo della concessione alla scadenza;
- che al piano terra dell'edificio sito a Vicenza in Via Mainardi n.14 ci sono locali attualmente liberi, che per la loro particolare conformazione non si prestano ad utilizzi di altre realtà associative;

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso all'Associazione "Pro Loco Postumia" i locali indicati in giallo nella planimetria allegata, aventi una superficie complessiva di mq 400 circa, siti a Vicenza in Via Mainardi n.14 al piano terra dell'edificio sede della Scuola Superiore di Primo Grado e individuato catastalmente al foglio 79 mappale 571, nonché in uso promiscuo altri spazi indicati in verde nella planimetria allegata (servizi igienici e salone utilizzabile tenendo conto delle esigenze della scuola) con l'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza – Gruppo di Anconetta.

2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni 4 (quattro) decorrenti dalla firma del presente atto, con rinnovo alla scadenza per altri quattro anni alle medesime condizioni su richiesta della concessionaria e previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi contrattuali della stessa.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) La concessionaria deve adibire i locali a propria sede.

La concessionaria può mettere occasionalmente a disposizione di eventuali richiedenti, ovvero in via continuativa nel caso di enti o associazioni operanti nella medesima zona della città e aventi finalità sociali, parte dei locali in oggetto. Si da atto inoltre che presso i locali concessi in uso è presente una

Giuseppe Lorenzini

cucina, per il cui utilizzo la concessionaria dovrà acquisire a propria cura e spese le autorizzazioni igienico – sanitarie eventualmente necessarie.

4) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 1.100,00 (millecento/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di uguale importo.

5) La concessionaria deve farsi carico delle spese dei consumi di energia elettrica, acqua e gas riscaldamento, relative ai locali.

A riguardo, essendo gli impianti centralizzati e quindi i contatori intestati al Comune di Vicenza, la concessionaria deve versare al Comune di Vicenza l'importo annuo di € 500,00 (cinquecento/00) salvo conguaglio a consuntivo tenendo conto dei consumi complessivi della scuola, della superficie concessa e delle modalità di utilizzo dei locali.

6) La concessionaria non può sub concedere in via continuativa in tutto o in parte i locali oggetto, fatto salvo quanto riportato all'articolo 3, ovvero cedere il presente atto di concessione, pena la decadenza della concessione in uso.

7) La concessionaria deve eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali a propria cura e spese.

La concessionaria può eseguire a propria cura e spese gli interventi che saranno opportuni o necessari per l'utilizzo dei locali, in particolare quelli atti a evitare promiscuità con le attività scolastiche. Le documentate spese sostenute per l'esecuzione eventuale di detti interventi saranno defalcate dai canoni di concessione.

Qualsiasi intervento presso i locali, che non sia di mera manutenzione ordinaria, dovrà essere autorizzato dal Comune di Vicenza e non avere ripercussioni di alcun tipo sulla gestione dell'attività scolastica dell'Istituto

Donato G. 10/10

Sp. 10/10

Comprensivo n.7 o pregiudicarne la possibilità di corretto e regolare svolgimento.

8) La concessionaria può svolgere la propria attività all'interno dei locali esclusivamente in orari extra scolastici.

Relativamente agli spazi esterni, la concessionaria non potrà utilizzare il cortile della scuola durante lo svolgimento delle attività scolastiche o promosse dalla scuola stessa.

La concessionaria, su richiesta espressa della dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo 7, da presentarsi con congruo preavviso, potrà mettere a disposizione il salone per iniziative e attività organizzate dalla scuola o dal comitato genitori a favore dell'utenza scolastica o aperte ai cittadini e potrà concordare, qualora richiesto, modalità di collaborazione e supporto per la loro organizzazione e gestione.

9) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che il fabbricato in cui si trovano i locali concessi in uso è soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 e seguenti del Codice Civile e che la concessione in uso ha carattere precario, essendo soggetta alle norme del diritto amministrativo e potendo essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune di Vicenza per motivi di interesse pubblico.

10) La concessionaria deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con l'indicazione del numero dei soci riferiti all'anno precedente, della frequenza di utilizzo dei locali, del numero medio degli utilizzatori e dei problemi di manutenzione straordinaria.

11) La concessionaria prende atto che con la firma del presente contratto assume la qualità di consegnataria dei locali in oggetto, costituendosi quale

Leone
Leone

custode dei medesimi e assumendo ogni responsabilità circa il loro corretto utilizzo.

La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati all'unità immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso ai locali.

La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti da persone e cose durante l'utilizzo dei locali e per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso i locali oggetto del presente atto.

A tale scopo la concessionaria dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi durante la concessione; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro.

Inoltre la concessionaria dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell'immobile con riferimento alle previsioni degli articoli 1588, 1589 e 1590 del Codice Civile (rischio locativo).

Allo scopo di evitare i rischi di cui al presente articolo, inoltre, la concessionaria si impegna a mantenere i locali ricevuti in consegna in normale stato di conservazione, curando diligentemente la manutenzione dei medesimi e delle attrezzature ivi presenti.

12) L'intero contenuto delle clausole incluse negli articoli precedenti è da considerarsi essenziale a tutti gli effetti di legge e pertanto, qualora la concessionaria non rispettasse anche una sola delle condizioni pattuite, il

Levante
Spedite

presente atto si intenderà decaduto di diritto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.


13) A ogni buon fine, compresa l'eventuale notifica di atti giudiziari ed esecutivi:


il Comune di Vicenza dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede in Corso Palladio n.98 – 36100 Vicenza;

l'Associazione Pro Loco Postumia" dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede in Via Mainardi n.14 - 36100 Vicenza.

14) Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della sottoscrizione ed esecuzione della presente concessione, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link: <http://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php> , che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

15) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla firma del presente atto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere all'eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi della circolare ministeriale n.126 del 15 maggio 1998.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written in a cursive style and appears to read 'Roberto Scavini'. The bottom signature is also cursive and appears to read 'Gabriele Pirelli'. Both signatures are written over a light-colored background.



scuola media E. Salerno
 manutenzione locali piano terra
 piano terra - scala 1:200
 stato attuale



Luigi Siniello